



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Chiamato all'eredità e onere di inventario: Cassazione e ultime sentenze

Autore: Redazione | 01/09/2021



*Il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione.*

# Mancato compimento dell'inventario nel termine

Le regole cui la legge subordina la facoltà, per l'erede che si trovi nel possesso dei beni ereditari, di accettare l'**eredità con beneficio d'inventario** sono stabilite dall'articolo 485 del Cc, che distingue tre ipotesi: il chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari deve ultimare l'inventario entro tre mesi dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (comma 1); se fa l'inventario tempestivamente, potrà poi rinunciare all'eredità anche dopo la scadenza dei tre mesi, purché entro quaranta giorni dall'**ultimazione dell'inventario** (comma 3); se, invece, il **chiamato all'eredità** non compie l'inventario nel termine stabilito dalla legge, è considerato erede puro e semplice e non può più rinunciare all'eredità (comma 2).

Deriva da quanto precede, sul piano sostanziale, che quando il chiamato all'eredità si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, l'onere del compimento dell'inventario nel termine di legge condiziona, non solo, la facoltà di **accettare con beneficio d'inventario**, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, sul piano processuale, che quando l'erede del debitore eccepisca di avere rinunciato all'eredità, la prova del mero decorso del termine previsto dall'articolo 485 del Cc senza che l'inventario sia stato redatto implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice e determina, di per sé, l'**inefficacia della rinuncia**.

**Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n.12437**

## Effetti del possesso dei beni ereditari

L'**onere del chiamato** possessore dei beni ereditari di **fare l'inventario** entro tre mesi condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine predetto, essere considerato erede puro e semplice.

**Corte appello Palermo sez. II, 10/02/2021, n.162**

# Apertura successione: entro quando il chiamato all'eredità deve fare l'inventario?

In tema di **successione mortis causa**, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni ereditari, indipendentemente dal compimento della dichiarazione di accettazione, è tenuto ad effettuare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se non lo fa si considera erede puro e semplice", mentre "era onere del convenuto provare che: il possesso aveva funzione conservativa e che non abitava nell'immobile dei genitori; che aveva eseguito l'inventario ai sensi dell'art 485 c.c.

**Corte appello Torino sez. II, 28/07/2020, n.782**

## L'immissione in possesso dei beni ereditari e l'inventario

L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo **bene ereditario** non forma l'**inventario** nel termine di **tre mesi** decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".

**Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15690**

## Redazione inventario e ordine di designazione alla successione

In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione

simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma 3, e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'**accettazione dell'eredità** e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati e i chiamati ulteriori, conseguendone per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà e oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c.

**Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, n.12277**

## **Redazione dell'inventario nel termine di tre mesi**

In tema di successioni legittime, il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari ha l'onere di redigere l'inventario entro il **termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione**, anche se sia di grado successivo rispetto ad altri chiamati, poiché, quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480 comma 3 e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e, quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c.

Né a diversa conclusione può indurre la previsione, nel comma 1 di questa disposizione, della notizia della devoluta eredità come fattispecie alternativa all'apertura della successione ai fini della decorrenza del termine per la redazione dell'inventario, in quanto l'espressione "devoluzione" deve intendersi come sinonimo di "delazione", ed il chiamato nella disponibilità dei beni ereditari è a conoscenza sia dell'apertura della successione sia della circostanza che i beni sui quali esercita la signoria di fatto sono proprio quelli caduti in successione

**Cassazione civile sez. II, 30/03/2012, n.5152**

# L'onere del chiamato all'eredità

L'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato possessore di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di **accettare l'eredità con beneficio d'inventario** ex art. 484 c.c., ma anche quella di rinunciare all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c. in maniera efficace nei riguardi dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.

**Cassazione civile sez. II, 05/05/2008, n.11018**

## Facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario

L'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di **rinunciare all'eredità**, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.

**Cassazione civile sez. III, 29/03/2003, n.4845**

## Redazione inventario: decorrenza

L'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa, condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice.

**Cassazione civile sez. II, 22/06/1995, n.7076**

